

Sospensione dei lavori di coltivazione
della cava di marmo sita in località "Bellanova"
del Comune di Custonaci (TP)
Ditta: "Ain Chok Marmi s.r.l."

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 7 – Distretto Minerario di Palermo

L'INGEGNERE CAPO ad interim

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R.S. 09.12.1980, n. 127 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la L.R.S. 05.07.04, n. 10;
- VISTA** la L.R.S. 04.04.56 n°23 che detta "Norme di Polizia Mineraria";
- VISTO** il D.P.R.S. 15/07/1958 n. 7 e ss.mm.ii. – "Regolamento di Polizia Mineraria";
- VISTO** il D.lgs. 25.11.96, n. 624, e successive modificazioni;
- VISTO** il D.lgs. 09.04.08. n. 81 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e successive modificazioni;
- VISTO** l'art. 24, comma 2, della L.R. 09.12.1980, n° 127;
- VISTO** l'art. 2, comma 4, della L.R. 05.07.2004, n° 10;
- VISTO** l'art. 83 comma 1 e comma 6 della Legge 07.05.2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" con il quale è stabilito il canone di produzione annuo e che la quota dei canoni relativa ai periodi di sospensione non è dovuta;
- VISTA** la **Deliberazione n. 614 del 29 Dicembre 2022**, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all'Ing. Gaetano Sciacca, con decorrenza dal 01 Gennaio 2023;
- VISTO** il **D.D.G. n. 1412 del 19/10/2022** con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente *ad interim* del Servizio 7 "Distretto Minerario di Palermo", per un periodo di mesi tre con decorrenza **19/10/2022**, al Dr. Ambrogio Alfieri, dirigente di terza fascia, già Dirigente responsabile del Servizio 9 "Geologico e Geofisico", di cui al D.D.G. n. 729 del 13/06/2022;
- VISTA** l'autorizzazione n. **04/16 -326 TP del 12/05/2016**, con la quale il Distretto Minerario di Palermo ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, della L.R.S. n. 19/95, la Società "**AIN CHOK MARMI s.r.l.**", con sede legale in Custonaci, via Regina Margherita, n. 28, Partita I.V.A. n. 02452970813, legalmente rappresentata dal Sig. **Oddo Giovanni**, nato a Trapani il 01/02/1968, ad esercire per un periodo di anni 15, la cava di marmo sita in località "Bellanova" del Comune di Custonaci (TP), nell'ambito delle particelle nn. 20 e 21 (entrambe in parte) del Foglio di mappa n. 119 del NCT del Comune di Custonaci (TP);
- VISTA** la denuncia d'esercizio del 23/05/2016, immessa agli atti del Distretto Minerario di Palermo il 24/05/2016 al prot. n. 22239, con la quale il Sig. Oddo Giovanni, nella qualità di Legale Rappresentante della Società "**AIN CHOK MARMI s.r.l.**", ha denunciato l'esercizio della cava di marmo di che trattasi, nominando contestualmente Direttore Responsabile dei lavori, il Perito Minerario Vittorio Ivano Campo, nato ad Alcamo (TP) il 12/05/1963 e residente a Palermo in Viale delle Alpi n. 56, iscritto al n. 781 dell'Albo dei Periti Industriali della Provincia di Palermo;
- VISTA** la nota prot. n. 9611 del 29/06/2016, di comunicazione sostituzione Amministratore Unico, dal Sig. Oddo Giovanni al Sig. Marchane Abdelkerbir, nato a Casablanca (Marocco) il 26/04/1968;
- VISTA** l'istanza datata **09/01/2023**, immessa al protocollo del Distretto Minerario di Palermo il **13/01/2023** al n. **886**, con la quale il Sig. Marchane Abdelkerbir, nato ad Casablanca (Marocco) il 26/04/1968, nella qualità di legale rappresentante della Società "**AIN CHOK MARMI s.r.l.**", con sede legale in Custonaci (TP), Via Ortigia n. 42, (P.I. n. 02452970813), ha chiesto una sospensione di 180 giorni dei lavori di coltivazione nella cava "de qua", precisando che la marca da bollo n. **01210234546184** del **13/01/2023** sarà utilizzata per essere apposta al provvedimento che il Distretto Minerario autorizzerà, impegnandosi a conservare l'originale della marca da bollo per il fine sopraccitato;

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto e per le motivazioni addotte e illustrate nell'istanza di cui sopra, di accogliere la richiesta formulata dalla società e che, pertanto, può concedersi la sospensione di 180 giorni dei lavori di coltivazione nella cava "de qua" decorrenti dal **14 Gennaio 2023** fino al **12 Luglio 2023**.

AUTORIZZA

- Art. 1** Per quanto sopra esposto, che si intende ripetuto e trascritto, la Società "**AIN CHOK MARMI s.r.l.**", con sede legale in Custonaci (TP), Via Ortigia n. 42, (P.I. n. 02452970813) , legalmente rappresentata dal Sig. Marchane Abdelkebir, nato ad Casablanca (Marocco) il 26/04/1968, è autorizzata a sospendere i lavori di coltivazione nella cava di marmo sita in località "**Bellanova**" del Comune di Custonaci (TP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, della Legge regionale n. 127/80 e dell'art. 2, comma 4, della Legge regionale n. 10/2004, per un periodo di 180 giorni decorrenti dal **14 Gennaio 2023** fino al **12 Luglio 2023**.
- Art. 2** Durante la vigenza della presente sospensione dei lavori, ogni attività lavorativa presso la cava deve rimanere temporaneamente interrotta; qualsiasi attività che comporti anche la movimentazione del materiale depositato, dovrà essere comunicata preventivamente a questo Distretto Minerario e al Comune di Custonaci (TP) e sarà intesa, a tutti gli effetti, come ripresa dell'attività di cava, ai fini dell'applicazione dell'art. 83 della Legge 07 maggio 2015, n. 9 , in ordine ai canoni di produzione.
- Art. 3** Dovrà essere garantita la sorveglianza dello stato dei luoghi, posti in efficienza la recinzione ed i cartelli monitori, provvedendo al loro ripristino/sistemazione laddove dovessero risultare divelti o mancanti e adottare tutte le necessarie cautele atte ad impedire l'ingresso di estranei nell'area di cava nel periodo in cui resterà sospeso l'esercizio dell'attività estrattiva.
- Art. 4** La Società "**AIN CHOK MARMI s.r.l.**" è consapevole che la eventuale ripresa dell'attività lavorativa è comunque inderogabilmente subordinata alla prevista e preventiva predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure organizzative, di cui agli allegati 6-7-8 del DPCM 27 aprile 2020, tese a garantire lo svolgimento in sicurezza di ogni fase lavorativa nel rispetto dei principi di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10.
- Art. 5** Si fa riserva di eseguire, durante il periodo di sospensione dei lavori estrattivi della cava "*de qua*", sopralluoghi per gli accertamenti di competenza.

La presente disposizione viene rilasciata facendo salvi i diritti di terzi nonché i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge.

Palermo li **18/01/2023**

L'Ingegnere Capo del Distretto ad interim
Dr. Ambrogio Alfieri

